

LA COSTITUZIONE APOSTOLICA *ANGLICANORUM COETIBUS*

1. **Situazione attuale della Comunione Anglicana e risposta della Santa Sede alle richieste rivoltele**

La Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* del 4 novembre 2009¹, offre una normativa essenziale che regola l'istituzione e la vita di Ordinariati personali per quei fedeli anglicani che desiderino entrare corporativamente o singolarmente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Con essa, come viene espresso nel *Proemio*, Benedetto XVI, come Pastore Supremo di tutta la Chiesa e garante, per mandato di Cristo, dell'unità dell'episcopato e della comunione universale di tutte le Chiese, manifesta la sua paterna sollecitudine verso quei fedeli anglicani, laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica², che hanno ripetutamente chiesto alla Sede Apostolica di essere ricevuti nella piena comunione cattolica³.

¹ Cf. *AAS* 101 (2009) 985-990.

² Nella Costituzione si usa questa terminologia che è propria del Codice di Diritto Canonico del 1983 e che di per sé non si trova nell'Anglicanesimo, ma con essa si vogliono indicare realtà istituzionalizzate di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici presenti nell'Anglicanesimo e che sono assimilabili all'una o all'altra forma esistente nella Chiesa Cattolica.

³ La Costituzione Apostolica vuole sottolineare che l'iniziativa è venuta da gruppi anglicani e che quindi la predisposizione

I tentativi di conciliazione tra la Chiesa d'Inghilterra e la Santa Sede, dopo lo scisma di Enrico VIII, sono stati molteplici in diverse tappe. Il primo si ebbe già con Re Giacomo I, ma Paolo V non accettò di rinunciare alla sua sovranità politica sul Re d'Inghilterra e quindi anche il giuramento di fedeltà a quest'ultimo. Urbano VIII, seguendo una via più conciliativa, inviò il Benedettino Dom Leader, che, contattato un certo numero di vescovi anglicani, formulò delle proposte concrete riguardo alla liturgia, al matrimonio del clero, alla riordinazione dei chierici e al giuramento di fedeltà al Re. Lo stesso Papa nel 1630 inviò Gregorio Panzani, il quale intavolò trattative per due anni con Re Carlo I e i vescovi anglicani, tuttavia il crescente potere del partito dei Puritani e la guerra civile posero fine a tale processo. Successivamente nella *Oblatio ex parte Caroli II Magn. Britanniae regis pro optatissima trium suorum regnorum cum Sede Apostolica Romana unione*, di autore ignoto, datato del 1663, furono formulate altre proposte concrete per permettere la riunificazione, riguardanti, oltre gli ambiti già toccati da Dom Leader, anche altri, come la nomina dei vescovi da parte del Re, la nazionalità inglese del Legato pontificio, la libertà religiosa dei protestanti, la restaurazione di alcuni ordini religiosi, ecc. Tuttavia, il forte potere dei protestanti fece cadere

di Ordinariati personali per i fedeli anglicani che vogliono entrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica non è frutto di proselitismo da parte di quest'ultima. Su questo, vedi anche la Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della Fede, *L'Osservatore Romano*, 21 ott. 2009, 8. Su questo insisteva anche il Cardinale William Levada nella presentazione della Costituzione alla Sala Stampa Vaticana il 20 ottobre 2009 (cf. *ibid.*).

nel nulla le proposte e la sconfitta e deposizione di Re Giacomo II chiusero la porta ad ulteriori possibilità di riunificazione. Dopo due secoli, si ebbero iniziative da parte anglicana, sull'onda del movimento di Oxford. Nel 1867 il Vescovo di Salisbury presentò alla Conferenza di Lambeth una petizione firmata da 1.000 chierici e 4.500 laici, con cui veniva chiesto ai Vescovi di porre fine alla separazione da Roma. Dopo la Conferenza di Lambeth del 1920 si aprirono conversazioni non ufficiali tra il Card. Mercier e Lord Halifax, conosciute come le "Malines Conversations". In esse riemergeva l'idea di una specie di "Chiesa uniate", secondo le proposte formulate sotto Carlo II. Discussioni ufficiali, dopo l'incontro tra l'Arcivescovo di Canterbury Michael Ramsey e Papa Paolo VI, hanno avuto inizio con la costituzione nel 1966 della Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC). I documenti stilati dalla Commissione hanno fatto sorgere nuove speranze, in quanto «hanno messo a disposizione uno strumento nel quale la comune espressione di fede può essere riconosciuta. È in questa cornice che si deve inquadrare il nuovo provvedimento»⁴ della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*⁵.

Tali speranze sono state però frenate prima dall'ammissione agli ordini sacri, anche nel grado dell'episcopato, delle donne, nonché, successivamente, dall'ordinazione di chierici dichiaratamente omoses-

⁴ Nota informativa (cf. nt. 3), 8.

⁵ Per una più ampia esposizione dei dati storici sopra sinteticamente esposti, cf. il commento alla Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* di G. READ, «Document No.V. Commentary», *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* 160 (2009) 24-26.

suali e dall'ammissione di unioni omosessuali; inoltre, anche dalla situazione di divisione interna e frammentazione della Comunione Anglicana, dovuta, tra l'altro, alle ragioni appena esposte⁶.

Citiamo qui alcune espressioni della frammentazione della Comunione Anglicana.

Una prima frammentazione si è avuta quando nel 1977 diverse centinaia di chierici e laici della *Episcopal Church in United States of America* (ECUSA) si riunirono a St. Louis (Missouri) e – rigettando i cambiamenti apportati nell'*Episcopal Church's Book of Common Prayer*, l'ordinazione delle donne e di gay e lesbiche – deliberarono di «continuare nella fede cattolica, nell'ordine apostolico, il culto ortodosso e la testimonianza evangelica della tradizionale Chiesa Anglicana». Con questo si staccarono dalla Comunione Anglicana e diedero vita al Continuing Anglican Movement, che comprende attualmente 20 Chiese sparse per il mondo, con circa 900 parrocchie⁷.

Da questo movimento nel 1991 ha avuto origine la *Traditional Anglican Communion* (TAC), che si ritiene fuori della Comunione Anglicana a causa dell'importanza data alla tradizione e quindi alla non accettazione dell'ordinazione delle donne, delle riforme liturgiche adottate nella Comunione Anglicana e dell'atteggiamento riguardo all'omosessualità. Comprende 15 Chiese sparse per il mondo, di complessivi

⁶ Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Chiesa_anglicana [accesso: 31/03/2010]; http://en.wikipedia.org/wiki/High_church [accesso: 31/03/2010]; http://en.wikipedia.org/wiki/Broad_church [accesso: 31/03/2010]; http://en.wikipedia.org/wiki/Low_church [accesso: 31/03/2010].

⁷ Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_Anglican_movement [accesso: 31/03/2010].

400.000 fedeli. Il 16 ottobre 2007 i Vescovi della TAC espressero formalmente alla Santa Sede il desiderio di entrare in piena, corporativa e sacramentale comunione con la Chiesa Cattolica, esprimendo la loro adesione alla dottrina contenuta nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*. La Congregazione per la Dottrina della Fede il 5 luglio 2008 rispose che avrebbe preso in seria considerazione la prospettiva di un'unione corporativa. Nel mese di marzo di quest'anno hanno già chiesto alla Congregazione per la Dottrina della Fede la formazione di Ordinariati, alcuni membri della "House of Bishops of the Anglican Church in America", la branca della TAC negli Stati Uniti d'America, leaders della *Anglican Catholic Church of Canada*, la branca della TAC in Canada, e altri membri della TAC nel Regno Unito e in Australia⁸.

Forward in Faith (FiF), nato nel 1992, è un movimento che opera in un certo numero di province della Comunione Anglicana ed è composto dagli Anglo-Cattolici legati alla tradizione, in opposizione all'ordinazione delle donne e all'atteggiamento liberale dell'Anglicanesimo nei confronti dell'omosessualità. Vi fanno parte non solo Anglo-Cattolici, ma vi sono molti membri negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra e anche coloro che non si considerano Anglo-Cattolici. Nel 2005 contava più di 800 parrocchie nel mondo⁹.

⁸ Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_Anglican_Communion [accesso: 31/03/2010]; D.S., «Quale unità?», *Regno/Att.* 52 (2007) 668; E. CURTI – C. LAMB, «Ready for Rome», *The Tablet*, 31 ott. 2009, 8-9; M. BROLLY – P. KAVANAGH – F. NZWILI, «Anglicans weigh up Pope's offer», *ibid.*, 28.

⁹ Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Forward-in-Faith> [accesso: 31/03/2010]; E. CURTI – C. LAMB, «Ready for Rome» (cf. nt. 8), 8-9; M. BROLLY – P. KAVANAGH – F. NZWILI, «Anglicans weigh» (cf. nt. 8), 28.

Nell'ottobre 2009 l'assemblea della FiF ha votato di invitare fortemente le sue parrocchie di accogliere con favore l'offerta contenuta nella Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* di Benedetto XVI¹⁰.

Per Anglo-cattolicesimo, soprattutto nel XIX secolo, si è denominata la *High Church* appartenente alla Comunione Anglicana, che, intende il termine "cattolico" nel credo non solo come sinonimo di "universale", ma come il nome della Chiesa di Cristo alla quale appartengono, oltre la Chiesa Cattolica romana anche le altre Chiese che mantengono la successione apostolica. Gli anglo-cattolici hanno dogmi e rituali religiosi simili al cattolicesimo romano. Lo sviluppo dell'ala Anglo-Cattolica dell'Anglicanesimo fu fortemente associato al Movimento di Oxford, al quale appartenevano John Henry Newman e Henry Edward Manning, entrambi preti anglicani, che si riunirono alla Chiesa Cattolica, diventando ambedue cardinali¹¹.

La *Orthodox Anglican Communion*, poi, è un'unione mondiale di Chiese di tradizione anglicana nata nel 1967, fra le prime a separarsi dalla Sede di Canterbury e dal resto della Comunione Anglicana. Essa aderisce a dottrina, disciplina e liturgia come espresse nei formulari Anglicani classici, specialmente nel *Book of Common Prayer* inglese del 1662, americano del 1928, scozzese del 1929 e canadese del 1962. Al momento fanno parte di essa 15 chiese, sparse in Nord e Sud America, Europa, Africa ed Asia¹².

¹⁰ Cf. C. LAMB – I. DE BERTODANO, «Vicar leads rush to Rome», *The Tablet*, 31 ott. 2009, 34.

¹¹ Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Cattolicesimo> [accesso: 31/03/2010].

¹² Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Comunione-Anglicana-Ortodossa> [accesso: 31/03/2010].

Intanto dal 22 al 29 giugno 2008 a Gerusalemme si riunivano nella *Global Anglican Future Conference* (GAFCON), per iniziativa del primate di Nigeria, il vescovo di Abuja, Peter Akinola, e dell'arcivescovo di Sydney, Peter Jensen, circa 291 vescovi anglicani, tra cui 7 primate, per lo più africani, e due vescovi della Chiesa d'Inghilterra, tra cui il vescovo Michael Nazir-Ali di Rochester, insieme a circa 857 tra preti e laici, rappresentando 30 milioni della Comunione Anglicana in tutto il mondo. La *Dichiarazione di Gerusalemme*, firmata alla fine dell'incontro reagisce a tre fatti:

a) «l'accettazione e la promozione», entro le provincie anglicane, di un «diverso vangelo contrario al Vangelo degli apostoli»;

b) «la dichiarazione, da parte delle provincie riunite nella Global South, di non considerarsi più in comunione con i vescovi e le Chiese che promuovono questo falso vangelo»;

c) la «manifesta incapacità, da parte degli Strumenti di Comunione, di esercitare la disciplina nei confronti di un'esplicita eterodossia».

I partecipanti alla GAFCON e i credenti che rappresentano si sono costituiti come *Fellowship of confessing anglicans*, definendosi un movimento senza intenzioni scismatiche, ma che vuole «riformare, sanare e rivitalizzare» la Comunione Anglicana, rifiutando tre dei quattro “Strumenti della Comunione”: la Conferenza di Lambeth, a cui i vescovi presenti alla GAFCON non sarebbero andati, l'Anglican Consultative Council e l'Arcivescovo di Canterbury, ritenuto «non necessario per la definizione dell'identità angli-

cana». Viene riconosciuta solo l'Assemblea dei primate, da ricostituire nei suoi membri¹³.

Un gruppo di sette comunità episcopaliane della Virginia (USA), tra cui la Chiesa di Truro a Fairfax e quella di The Falls nella città di Fall Church, che insieme constano di 3.000 fedeli, dal 10 al 17 dicembre 2007, hanno votato di staccarsi dalla Chiesa episcopaliana degli Stati Uniti, costituendo il nucleo della *Convocation of Anglicans of North America* (CANA)¹⁴.

Durante gli ultimi decenni un certo numero di chierici e laici anglicani sono stati ricevuti nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, ma come singoli. Nel giugno 1980 la Congregazione per la Dottrina della Fede predisponne una *Pastoral provision*, che veniva approvata da Giovanni Paolo II il 20 giugno 1980 per il clero e i fedeli laici episcopaliani che volevano entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Lo scopo di tale provvedimento era duplice: a) delineare procedure secondo le quali singoli sacerdoti episcopaliani, sposati e celibi, potessero essere ordinati e incardinati in una Diocesi per svolgere il loro ministero nella Chiesa Cattolica; b) curare, attraverso l'erezione di parrocchie personali all'interno delle Diocesi, le comunità in cui potessero essere conservati elementi propri del "patrimonio anglicano" dal punto di vista liturgico, spirituale e pastorale. A questo scopo, nel 2003, dopo aver consultato la Confe-

¹³ Cf. G. MOCELLIN, «Ombre scismatiche», *Regno/Att.* 53 (2008) 452; http://en.wikipedia.org/wiki/Global-Anglican_Future_Conference [accesso: 31/03/2010]; M. BROLLY – P. KAVANAGH – F. NZWILI, «Anglicans weigh» (cf. nt. 8), 28.

¹⁴ Cf. D.S., «Divisione anglicana», *Regno/Att.* 52 (2007) 11.

renza Episcopale degli Stati Uniti, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il *Book of Divine Worship*, contenente i riti liturgici Anglicani per l'uso nelle sette parrocchie personali della *Pastoral provision*. L'1 aprile 1981 la Congregazione per la Dottrina della Fede emanava una Dichiarazione con la quale richiama gli scopi della *Pastoral provision* e nominava il Mons. Bernard F. Law, vescovo di Springfield-Cape Giorardeau come delegato ecclesiastico per curarne l'adempimento ed esaminare con la Congregazione stessa le questioni riguardanti l'ammissione del clero ex-episcopaliano al sacerdozio cattolico¹⁵.

Bisogna tener presente che un provvedimento pastorale simile era già stato preso nel 1975 per la Diocesi di Amritsar in India¹⁶.

Le recenti richieste di piena comunione con la Chiesa Cattolica, venendo da gruppi di fedeli anglicani o episcopaliani, chierici e laici, numericamente consistenti in modo rilevante – anche intere Diocesi – di cui fanno parte anche vescovi in carica, hanno suggerito l'inadeguatezza della *Pastoral provision* per venire incontro alle nuove esigenze emergenti dal fatto che non tratta più del ristabilimento della piena comunione da parte di singoli¹⁷.

Quei gruppi di fedeli anglicani o episcopaliani che hanno chiesto di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sotto l'azione dello Spirito Santo, sono stati spinti verso la ricostituzione dell'unità dagli

¹⁵ Cf. Dich. In June, 1 apr. 1981, in *Enchiridion Vaticanum* (= *EV*) 7/1213.

¹⁶ Cf. G.READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 27.

¹⁷ Cf. G.READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 27.

elementi propri della Chiesa di Cristo che sono stati sempre presenti nella loro vita cristiana personale e comunitaria.

Infatti, si potrebbe dire che le cause della situazione di frazionamento in cui la Comunione Anglicana attualmente si trova, come l'ordinazione delle donne al prebiterato e all'episcopato, l'ordinazione di vescovi uomini e donne viventi in un'unione omosessuale e l'ammissione di una benedizione delle unioni omosessuali, sia stata la circostanza che ha fatto risaltare in questi fedeli tali elementi della Chiesa di Cristo già presenti nelle loro coscienza cristiana ed ecclesiale.

Il fatto stesso che tale situazione abbia spinto gruppi di fedeli a chiedere la piena comunione con la Chiesa Cattolica attesta che essi sono convinti dell'impossibilità di mantenere integra la Tradizione apostolica, quindi l'integrità della fede e dei costumi e l'autenticità della disciplina ecclesiastica senza il ministero petrino, creduto come un elemento voluto da Cristo per la Chiesa, e che quindi solo questo può esercitare la funzione di unità della Chiesa¹⁸. Evidentemente la ricostituzione della piena comunione deve basarsi su questo elemento positivo di maturazione verso una pienezza di fede e non solo sull'elemento negativo della non accettazione dell'ordinazione delle donne o delle posizioni liberali rispetto all'omosessualità che si sono affermate all'interno della Comunione Anglicana.

Come viene detto nel *Proemio* della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, il Romano Pontefice, che, come

¹⁸ Su questo elemento insisteva il Cardinal William Levada nella sua presentazione della Costituzione Apostolica. Cf. Nota informativa (cf. nt. 3), 8.

Successore di Pietro «dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l'unità dell'episcopato e tutelare la comunione di tutte le Chiese», non poteva non predisporre i mezzi perché «tale santo desiderio» espresso da quei fedeli potesse essere realizzato. Il mezzo predisposto è, appunto, l'erezione di appositi Ordinariati personali, con i quali sia resa possibile l'integrazione di tali gruppi di fedeli nella Chiesa Cattolica, mantenendo preziosi elementi liturgici, spirituali e pastorali del "patrimonio anglicano".

2. I fondamenti ecclesiologici della Costituzione Apostolica

Nel *Proemio* la Costituzione parte da una constatazione: la Chiesa, nella sua unità e diversità, ha come modello la Santissima Trinità, ed è stata istituita come «il sacramento, ossia il segno e lo strumento, dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (*LG* 1; 4; *UR* 3e) per cui ogni divisione fra i battezzati è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste ed è quindi uno scandalo, perché contraddice la preghiera di Gesù prima della Sua passione e morte e danneggia la predicazione del Vangelo (*Gv* 17,20-21; *UR* 1; 2)¹⁹.

Afferma, poi, un principio ecclesiologico basilare del Concilio Vaticano II: la comunione ecclesiale, costituita dallo Spirito Santo, che è il principio di unità della Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato è allo stesso tempo spirituale, invisibile, e visi-

¹⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ut unum sint*, 25 mag. 1995, n. 98, *AAS* 87 (1995) 921-982; *EV* 14/2667-2884.

bile, gerarchicamente organizzata; quindi la comunione fra i battezzati per essere piena non può che manifestarsi «visibilmente nei vincoli della professione dell'integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice (can. 205; *LG* 14b; *UR* 2d)»²⁰.

Infine, la Costituzione richiama l'affermazione della *LG* 8b che «l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica [...] sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica» (cf. *UR* 3b). Quest'affermazione fonda la dottrina cattolica sull'ecumenismo. Secondo la dottrina conciliare, l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica nel senso che essa, «malgrado le divisioni dei cristiani, continua ad esistere pienamente soltanto nella Chiesa Cattolica»²¹, perché in questa esistono congiunti nella loro pienezza gli elementi costitutivi della Chiesa di Cristo²². Il che non contrasta col fatto che fuori del suo organismo visibile, quindi nelle Chiese e nelle Comunità cristiane separate dalla Chiesa Cattolica, si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità, proprio perché «il loro valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e

²⁰ Cf. Enc. *Ut unum sint* (cf. nt. 19), nn. 94; 97.

²¹ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. *Dominus Iesus*, 6 ag. 2000, n. 16, *AAS* 92 (2000) 742-765; *EV* 19/1142-1200; cf. *UR* 3e; 4c.g.

²² Cf. Dich. *Dominus Iesus* (cf. nt. 21), n. 17.

della verità che è stata affidata alla Chiesa Cattolica» (*UR* 3d)²³, essendo doni propri della Chiesa di Cristo, che spingono verso l'unità cattolica. Per cui non si può dire che la Chiesa di Cristo, dopo le divisioni, attualmente non si trovi da nessuna parte, in quanto «esiste una continuità storica – radicata nella successione apostolica – tra la Chiesa fondata da Cristo e la Chiesa Cattolica»²⁴, per cui la ricerca dell'unità della Chiesa di Cristo non può prescindere da questo, anche se l'unità visibile potrà essere ricostituita nella comune ricerca, condotta dalla Chiesa Cattolica insieme alle altre Chiese e Comunità ecclesiali, ricerca di forme nuove di realizzazione dell'unità, nel rispetto e valorizzazione della diversità delle tradizioni teologiche, spirituali, liturgiche e pastorali, vissute come una ricchezza mutuamente donata (*LG* 13c; *AG* 22b)²⁵.

²³ Cf. Dich. *Dominus Iesus* (cf. nt. 21), n. 16.

²⁴ Dich. *Dominus Iesus* (cf. nt. 21), n. 16.

²⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ut unum sint* (cf. nt. 19), n. 95; W. KASPER, «Una situazione in cambiamento», *Regno/Doc.* 51 (2006) 724; 726-727; la Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della Fede così conclude: «gli Ordinariati personali istituiti secondo la suddetta Costituzione Apostolica possono essere visti come un ulteriore passo verso la realizzazione dell'aspirazione per la piena e visibile unione nell'unica Chiesa, che è uno dei fini principali del movimento ecumenico». Nota informativa (cf. nt. 3), 8. Il Cardinale Cormac Murphy O'Connor, Arcivescovo emerito di Westminster, copresidente dell'ARCIC, in una conferenza dal titolo «ARCIC: dead in the water or money in the bank», commentando la *LG* 8b affermava che «[...] usando l'espressione "sussiste nella Chiesa Cattolica", il documento apre una porta ecumenica [...] Significa che la piena comunione, come scopo del cammino ecumenico, non deve essere intesa come un semplice ritorno di fratelli, sorelle e Chiese separati in seno alla Chiesa madre cattolica. Il Concilio Vaticano II ha superato quest'ecumenismo del ritorno con un ecumenismo

Basandosi su questi principi ecclesiologici, la Costituzione Apostolica, come risposta alla sollecitazione di gruppi di fedeli anglicani che desiderano entrare corporativamente in piena comunione con la Chiesa Cattolica, provvede, dice il *Proemio*, a una normativa generale che regoli l'istituzione e la vita di Ordinariati personali, individuati come mezzi adatti per riunire tali fedeli, conservando il patrimonio spirituale, liturgico e pastorale, che viene dalla loro esperienza e tradizione religiosa.

Per questo la promulgazione della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* da parte del Santo Padre e ciò che ne seguirà segnano un tempo di azione dello Spirito.

3. Il “Patrimonio anglicano”

Innanzitutto è da dire che la Costituzione Apostolica e le Norme Complementari date lo stesso 4 novembre 2009 dalla Congregazione per la Dottrina

del comune ritorno o della comune conversione a Cristo. In una situazione di divisione, l'unità della Chiesa Cattolica non è concretamente realizzata in tutta la sua pienezza. Le divisioni restano una ferita anche per la Chiesa Cattolica. Solo lo sforzo ecumenico per far crescere la comunione reale ma incompleta già esistente fino alla piena comunione nella verità e nella carità condurrà alla cattolicità in tutta la sua pienezza [...] In questo senso, considero quindi l'impresa ecumenica come un comune pellegrinaggio verso la pienezza della cattolicità che Gesù Cristo vuole per la sua Chiesa». C.M. O'CONNOR, «Il patrimonio che resta. Una riflessione sul dialogo con Roma», *Regno/Att.* 54 (2009) 659-660. È evidente che la pienezza della cattolicità a cui il cammino ecumenico comune condurrà non potrà che comprendere gli elementi essenziali della Chiesa di Cristo che tutti già si trovano nella Chiesa Cattolica, arricchiti di quegli elementi ecclesiali autentici che si sono sviluppati nelle altre Chiese o comunità separate.

della Fede, parlano di “anglicani”, “fedeli anglicani”, “ministri anglicani”, “chierici anglicani”, “vescovo già anglicano”, “Comunione Anglicana”, “tradizione anglicana”, “Anglicanesimo”, “tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana” e “patrimonio anglicano”, anche se a rivolgersi alla Santa Sede per essere ammessi nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, non sono solo gruppi di fedeli, chierici e laici, che si trovano attualmente nella Comunione Anglicana, cioè sono in comunione con l’Arcivescovo di Canterbury, ma anche quelli che si sono già staccati da tale Comunione. Quindi con tali locuzioni s’intendono tutto ciò e tutti coloro che in un qualche modo hanno relazione con quella tradizione ecclesiale che si è sviluppata in Inghilterra con lo scisma del secolo XVI.

Posto questo, cerchiamo di chiarire che cosa possiamo intendere per “patrimonio anglicano”, che l’istituzione degli Ordinariati personali da parte della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, vuole tutelare come ricchezza per la Chiesa Cattolica.

Il Decr. *Unitatis redintegratio*, al n. 13 dice: «Tra quelle (comunioni), nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche, tiene un luogo speciale la Comunione Anglicana».

Il 25 ottobre 1970 Paolo VI, nell’omelia pronunciata per la canonizzazione dei quaranta martiri dell’Inghilterra e del Galles, affermava che la Chiesa anglicana ha un «*worthy patrimony of piety and usage proper*», nel senso di espressioni di pietà e usi compatibili con il cattolicesimo, che costituiscono un suo elemento distintivo²⁶. Il “patrimonio anglicano” di cui

²⁶ «There will be no seeking to lessen the legitimate prestige and the worthy patrimony of piety and usage proper to the An-

si parla nella Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* non può essere costituito dall'intero corpo degli articoli dottrinali, dalla letteratura teologica, dalle forme liturgiche e dalla prassi istituzionale, che emergono dalla storia dell'Anglicanesimo, a causa del forte influsso su di esso esercitato dal protestantesimo. Quindi quello che può essere ritenuto di tale patrimonio dev'essere sottoposto a discernimento dal *sensus fidei* della Chiesa Cattolica. Elementi di tale patrimonio, che possono essere sottoposti a tale discernimento sono i seguenti: a) per quello che riguarda la liturgia si ha il *Book of Common Prayer*, che, promulgato definitivamente da Carlo II nel 1662, sulla base della prima edizione di Edoardo VI del 1549, ma con forti influssi protestanti, contiene la liturgia della Chiesa d'Inghilterra riguardo alla preghiera del mattino e della sera, della Santa Comunione o Santa cena e dei sacramenti. Come abbiamo visto, nel 2003, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il *Book of Divine Worship*, contenente elementi delle edizioni del 1928 e del 1979 del *Book of Common Prayer* della Chiesa Episcopaliana e il Messale Romano del 1973, per l'uso nelle sette parrocchie personali della *Pastoral provision*²⁷; b) nella riflessione teologica l'approc-

glican Church when the Roman Catholic Church [...] is able to embrace her beloved Sister in the one authentic communion of the family of Christ: a communion of origin and of faith, a communion of priesthood and of rule, a communion of the Saints in the freedom and love of the Spirit of Jesus». *Insegnamenti di Paolo VI*, VIII (1970), Città del Vaticano 1971, 1067.

²⁷ Non è molto facile identificare un "Patrimonio liturgico anglicano", in quanto alcuni gruppi dell'Anglicanesimo usano attualmente dei libri liturgici non anglicani, oppure libri anglicani, ma con variazioni non ufficiali; altri, anche da diversi anni, il *Messale Romano*. La maggior parte delle Chiese del Conti-

cio è prevalentemente patristico; c) per quello che riguarda la devozione, le preghiere private sono raccolte in storiche antologie; d) la vita religiosa mantiene una spiccata affinità con la spiritualità benedettina; e) l'organizzazione ecclesiastica pone l'accento sulla dimensione sinodale della conduzione della comunità cristiana, sottolineando in modo particolare la parrocchia, con forte coinvolgimento dei laici; f) nell'azione pastorale l'enfasi è messa sui preti e vescovi come pastori e maestri e il loro matrimonio è visto come modo di un maggiore inserimento pastorale nella comunità. La Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* e le Norme Complementari in una certa misura tengono conto di questi elementi.

4. Natura degli Ordinariati personali

Il mezzo giuridico che il Santo Padre ha preordinato per ricevere nella piena comunione cattolica dei fedeli anglicani, in modo che possano mantenere vivo e alimentare il loro patrimonio spirituale, liturgico e pastorale, è quello dell'erezione di Ordinariati personali (Cost. ap., *Proemio*; I §1).

La competenza dell'erezione è data alla Congregazione per la Dottrina della Fede (Cost. Ap. I §1; *NC*

nuing Anglican Movement negli Stati Uniti d'America non ha accettato l'edizione del 1979 del *Book of Common Prayer* della Chiesa Episcopaliana e quindi usa quella del 1928 o altre versioni ufficiali precedenti. Gli Anglo-Cattolici nella celebrazione dell'Eucaristia possono usare il *Anglican Missal* o l'*English Missal* e normalmente nella liturgia adottano la *King James Version* della Sacra Scrittura. Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 34.

art.1), per il fatto che quest'ultima lungo tutto l'iter che ha portato alla Costituzione Apostolica ha dovuto affrontare questioni di carattere dottrinale e questioni dello stesso carattere si presenteranno anche al momento dell'erezione dei singoli Ordinariati e per la piena incorporazione di gruppi di fedeli anglicani nella Chiesa Cattolica. Tuttavia, per singoli atti, ogni Ordinariato è soggetto non solo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze (Cost. Ap. II), per esempio: per le associazioni di fedeli, al Pontificio Consiglio per i Laici; per la formazione dei chierici, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica; per la loro vita, alla Congregazione per il Clero; per le varie forme di vita consacrata, alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ecc. Solo per quello che riguarda la visita *ad limina Apostolorum*, a cui l'Ordinario è tenuto ogni cinque anni, oltre la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Costituzione Apostolica menziona espressamente la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (Cost. Ap. XI).

La Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* afferma: «Ciascun Ordinariato *ipso iure* gode di personalità giuridica pubblica; è giuridicamente assimilato a una Diocesi» (I §3) e nella nota n. 12 rimanda alla Cost. ap. *Spirituali militum curae*, data da Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986 per regolare l'erezione e la vita degli Ordinariati militari, là dove si dice che questi «vengono giuridicamente assimilati alle Diocesi» e «sono peculiari circoscrizioni ecclesiastiche»²⁸.

²⁸ Cf. AAS 78 (1986) 481-486; EV 10/345-370.

La Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, allora, prende esplicitamente come riferimento gli Ordinariati militari e non altre figure giuridiche anche presenti nel Codice di Diritto Canonico²⁹.

È evidente che essendo diversa la finalità degli Ordinariati militari e quella degli Ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo, pur essendovi delle analogie tra i due tipi di Ordinariati, tuttavia vi sono anche differenze significative. Ci muoviamo nell'ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall'ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli. La sollecitudine pastorale della Chiesa e l'elasticità del suo ordinamento canonico permettono di configurare circoscrizioni che siano le più adatte a venire incontro a tali necessità per il bene spirituale dei fedeli, purché esse non contraddicano i principi che fondano l'ecclesiologia cattolica.

L'analogia viene stabilita dal fatto che sia gli Ordinariati Militari che gli Ordinariati personali per gli Anglicani sono circoscrizioni ecclesiastiche personali assimilate giuridicamente alle Diocesi.

Degli Ordinariati militari o castrensi non si parla nel Codice di Diritto Canonico del 1983, ma ad essi si riferisce indirettamente nel can. 569, dove si dice che i cappellani militari sono retti da leggi speciali³⁰. Come vedremo più dettagliatamente, del Vicariato ca-

²⁹ Anche la *Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della Fede* fa riferimento solo agli Ordinariati militari e a nessun'altra figura istituzionale. Cf. *Nota informativa* (cf. nt. 3), 8.

³⁰ Un'allusione agli Ordinariati militari si ha in *PO* 10b, come ricorda la Cost. ap. *Spirituali militum curae* (Introd.) e in *CD* 43a dove viene stabilito che in ogni nazione sia eretto un Vicariato castrense per la cura spirituale dei militari.

strense espressamente si trattava nei cann. 219 dello Schema del 1977 e 337 §2 dello Schema del 1980, nei quali si prevedeva la figura della Prelatura personale con popolo proprio, pienamente assimilata ad una Chiesa particolare, e quella del Vicariato castrense, che veniva chiamato Prelatura castrense e portato come esempio di Prelatura personale³¹. Esclusa la Prelatura personale dalla categoria delle Chiese particolari e soppresso il paragrafo secondo del can. 337 dello Schema del 1980, che trattava di essa, nello Schema del 1982, redatto dopo la Plenaria del 1981, in nessun canone si faceva menzione, neanche indirettamente, del Vicariato castrense. Tuttavia nel can. 372 §2 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si trovano aggiunte le parole «*aliave simili ratione*»³², che nel can. 372 §2 dello Schema del 1982 non c'erano.

Nel can. 372 §1 si dice che “*pro regula*” la porzione di popolo di Dio, che costituisce una Diocesi o un'altra Chiesa particolare, dev'essere circoscritta entro un determinato territorio, per cui i fedeli fanno parte di una Diocesi o di qualsiasi Chiesa particolare in base al domicilio o quasi-domicilio, che è un criterio oggettivo, non strettamente ecclesiale, ma piuttosto d'indole sociologica (can. 107 §1). Questa oggettività del criterio di appartenenza viene messo significativamente in luce proprio dal territorio. Nello stesso can. 372 §2 non si esclude, tuttavia, la possibilità, dove l'utilità pastorale lo richieda, di erigere Chiese

³¹ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 278; 280-281.

³² «Attamen, ubi de iudicio supremæ Ecclesiæ auctoritatis, auditis Episcoporum Conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiæ particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctæ».

particolari personali, ma il criterio di appartenenza deve essere sempre ugualmente oggettivo, o ecclesiale, come, per es., l'appartenenza ad un rito o provenire dall'Anglicanesimo, o extraecclesiale, come per es. l'appartenenza alle forze armate o ad una nazionalità.

È da tener presente che finora non è stata costituita alcuna Diocesi personale in base al can. 372 §2, ma sono assimilabili a Diocesi personali gli Ordinariati militari o castrensi, gli Ordinariati apostolici per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino, l'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" eretta dalla Congregazione per i Vescovi nella Diocesi di Campos in Brasile il 18 gennaio 2002 con il Decreto *Animarum bonum* per i fedeli dell'Unione San Giovanni Maria Vianney riammessi nella piena comunione con la Chiesa Cattolica³³ e, ora, anche gli Ordinariati personali per gli Anglicani. Tutte queste circoscrizioni personali possono, almeno indirettamente, rientrare sotto la previsione generale del can. 372 §2.

Leggendo la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, si ritrovano diversi elementi che si ispirano alla Cost. ap. *Spirituali militum curae* e a Decr. *Animarum bonum*, ma, come vedremo, anche molti elementi che differenziano l'Ordinariato personale per gli Anglicani dall'Ordinariato militare e dall'Amministrazione apostolica di Campos. Invece, dobbiamo dire che la figura dell'Ordinariato personale per gli Anglicani si avvicina molto per la sua finalità a quella dell'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino. Infatti, tali fedeli sono affidati ad un Or-

³³ Cf. *AAS* 94 (2002) 305-308; *EV* 21/1-14.

dinariato apostolico con piena giurisdizione personale su di essi³⁴. È proprio questa piena giurisdizione sui fedeli che assimila le due figure, in quanto, come vedremo, anche l'Ordinario personale a capo di un Ordinariato per gli Anglicani ha piena giurisdizione sui fedeli appartenenti all'Ordinariato, non essendo, questa, cumulativa con quella dei Vescovi diocesani del luogo, come invece è quella sia dell'Ordinario militare³⁵ che dell'Amministratore apostolico di Campos³⁶. Tuttavia, è plausibilmente ipotizzabile che non si sia scelta una figura giuridica sul modello dell'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all'interno della Chiesa Latina stessa. Questo stesso fatto è stato, probabilmente, anche una prima ragione per cui non si è prevista la figura di una Chiesa *sui iuris*, insieme a una possibile ragione ecumenica, per evitare ogni analogia con le Chiese uniate orientali³⁷.

Non si può stabilire una similitudine tra gli Ordinariati personali per gli Anglicani e le Prelature personali, in quanto queste non possono rientrare neanche

³⁴ Il primo Ordinariato apostolico è sorto con la Lett. ap. *Officium supremi Apostolatus*, data da Pio X il 15 luglio 1912, per la cura spirituale dei fedeli di rito Ruteno in Canada, nominando un vescovo di rito ruteno con piena giurisdizione su di essi, dipendendo solo dal Delegato Apostolico. Cf. *AAS* 4 (1912) 556. Tuttora, gli Ordinariati apostolici per i fedeli di rito orientale sono 6 (in Argentina, Austria, Brasile, Europa Orientale, Francia, Grecia, Polonia).

³⁵ Cf. Cost. ap. *Spirituali militum curae*, IV (cf. nt. 28), 483.

³⁶ Cf. Decr. *Animarum bonum*, V (cf. nt. 33), 306.

³⁷ Cf. B. SESBOÛÉ, «Dalle difficoltà il meglio possibile», *Il Regno/Att.* 54 (2009) 749.

indirettamente sotto il can. 372 §2; di esse si tratta *ex professo* nei cann. 294-297, in altra parte del libro II del Codice.

Le Prelature personali nel Codice non sono assimilate alle Diocesi e quindi non sono considerate circoscrizioni ecclesiastiche (cann. 294-297). Inoltre, né nella Cost. ap. *Ut sit* emanata il 28 novembre 1982 da Giovanni Paolo II, istitutiva della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei (in forma abbreviata Opus Dei)³⁸ né nella Dichiarazione *Praelaturae personales* data il 23 agosto 1982 dalla Congregazione per i Vescovi³⁹ né nel Codice particolare dell'Opus Dei si dice che la Prelatura personale dell'Opus Dei, l'unica tuttora esistente, è assimilata alla Diocesi e quindi definita come una circoscrizione ecclesiastica⁴⁰.

Nella Cost. ap. *Ut Sit* si dice semplicemente:

La giurisdizione della Prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati nonché *ai laici che si dedi-*

³⁸ Cf. AAS 75/I (1983) 423-425; EV 8/462-471.

³⁹ Cf. AAS 75/I (1983) 464-468; EV 8/276-287.

⁴⁰ È da notare che la Dichiarazione *Praelaturae personales* della Congregazione per i Vescovi porta la data del 23 agosto 1982, quindi è stata emanata prima della Cost. ap. *Ut sit*, che è del 28 novembre 1982. Questa costituzione erige l'Opus Dei, fino ad allora Istituto Secolare, a Prelatura personale (I), ma già la Dichiarazione della Congregazione per i Vescovi, il 23 agosto 1982, nell'introduzione fa riferimento al «provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il nome di "Santa Croce e Opus Dei", è stato eretto in Prelatura personale», ma tale provvedimento non c'era ancora, perché, appunto, sarebbe stato emanato solo il 28 novembre 1982. Allora la Congregazione per i Vescovi non era ancora competente sull'Opus Dei, per il fatto che quest'ultima il 23 agosto era ancora sotto la competenza dell'allora Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari.

cano alle opere apostoliche della stessa prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del prelato nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima prelatura (III).

Non si dice in nessuna parte che i laici sono incorporati nella Prelatura dell'Opus Dei, ma coerentemente con il can. 296, si afferma che i laici si dedicano alle opere apostoliche della Prelatura limitatamente agli obblighi che si sono assunti mediante la convenzione stipulata con la prelatura stessa. Risulta che secondo la Costituzione, che è legge pontificia istitutiva della Prelatura dell'Opus Dei, i laici non formano una "*portio populi Dei*" della Prelatura, quindi questa non può essere assimilata ad una Diocesi e non può essere denominata "circostrizione ecclesiastica".

Nella Dichiarazione *Praelaturae personales* della Congregazione per i Vescovi i laici sono sì considerati "incorporati" nella Prelatura, ma si dice che la potestà del prelato «è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, *limitata a ciò che riguarda il fine specifico della prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai vescovi diocesani nell'ordinaria cura pastorale dei fedeli*» e che «comporta [...] la generale direzione della formazione e della cura spirituale e specifica che ricevono i laici incorporati nell'Opus Dei...» (III.a.b).

Anche questo non ci permette di assimilare la Prelatura a una Diocesi, quindi non può essere qualificata come "circostrizione ecclesiastica", in quanto la giurisdizione esercitata dal Prelato sui laici e i chierici

non è equiparabile, perché sostanzialmente diversa, a quella che il Vescovo diocesano esercita sui fedeli che formano la sua Diocesi.

Il Codice particolare dell'Opus Dei, parla pure di incorporazione dei laici, ma riguardo alla potestà del Prelato dice: «*Potestas regiminis qua gaudet Praelatus est plena in foro tum externo tum interno in sacerdotes Praelaturae incardinatos; in laicos vero Praelaturae incorporatos haec potestas ea est tantum quae spectat finem peculiarem eiusdem Praelaturae*» (art. 125 §2). Riguardo all'Ordinario del luogo, afferma: «*Ordinariis quoque locorum (cuncti Praelaturae christifideles) subiciuntur ad normam iuris universalis, eadem ratione ac ceteri catholici in propria dioecesi, iuxta praescripta huius Codicis*» (art. 172 §2). Nel Codice particolare non ci sono disposizioni che limitino quanto qui è detto riguardo alla sottomissione dei laici agli Ordinari dei luoghi nello stesso modo che gli altri fedeli. Questo è confermato dal fatto che la Dichiarazione *Praelaturae personales* afferma che «i laici incorporati alla prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole Diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli» (IV.c). Questo ci dà la ragione per cui in nessun documento riguardante le Prelature personali in genere né quelli riguardanti l'Opus Dei, si dice che la potestà del Prelato è cumulativa con quella del vescovo diocesano – come viene fatto per la potestà dell'Ordinario militare e per l'Amministratore apostolico dell'Amministrazione Giovanni Maria Vianney – non essendoci bisogno di farlo, perché viene espressamente detto che i fedeli laici sottostanno in tutto alla giurisdizione del Vescovo diocesano e solo per un ristretto ambito e ma-

terie specifiche a quella del Prelato. I laici, infatti, possono essere incorporati nella Prelatura, ma non nel senso di formarne una “*portio populi Dei*”⁴¹.

Quindi, in base ai documenti normativi riguardante le Prelature personali in genere e quelli relativi la Prelatura dell’Opus Dei nessuna Prelatura, neanche l’Opus Dei, può essere assimilata ad una Diocesi e quindi configurata come una “circoscrizione ecclesiastica”⁴².

Tutto questo è fondamentalmente coerente con la mente del Codice di Diritto Canonico.

Il can. 294 specifica chiaramente la composizione e il fine delle Prelature personali:

a) sono «formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare»;

⁴¹ In questo senso andava decisamente la Commissione di riforma del Codice nella *Relatio* fatta alla Congregazione Plenaria tenutasi dal 20 al 29 ottobre 1981, dove chiaramente si diceva: «De his quaestionibus iam amplissime disceptatum est et videtur quod non eruitur ratio cogens ut de Praelaturis personalibus agatur in Parte III (c’è un errore di stampa, in quanto si tratta della parte II) huius libri. Praecipuae rationes sunt sequentes [...] b) quoad Praelaturas personales [...] minime statuitur in schemate ipsarum identificatio cum Ecclesiis particularibus vel earum assimilatio ad Ecclesias particulares...c) pro Praelaturis e contra personalibus tantum modo valde limitata aequiparatio [...] et quidem ... “salvis iuribus Ordinariorum” (quia potestas huius Praelati plena numquam esse potest, sed cumulativa vel mixta, etc., cum Episcopis dioecesanis)». *Communicationes* 14 (1982) 202-203. La trattazione delle Prelature personali fu spostata nella Parte I del Libro II.

⁴² Il dire che la Prelatura dell’Opus Dei non sia da assimilare a una Diocesi e quindi non sia una circoscrizione ecclesiastica non vuole sottrarre niente all’originalità del carisma, che ne è all’origine e che la vivifica, e alla validità delle opere che i chierici e i laici che associativamente vi appartengono svolgono a servizio della Chiesa. La questione si pone unicamente sul piano istituzionale e non dell’apprezzamento o meno dell’Opus Dei.

b) sono erette «per promuovere un'adeguata distribuzione del clero o per attuare speciali opere pastorali o missionarie per diverse regioni o per diverse categorie sociali».

Dal fine stabilito emerge che l'azione pastorale dei presbiteri, con l'aiuto dei diaconi, non è diretta alla cura ordinaria dei fedeli. Su questo s'insistette nella discussione sviluppatasi lungo l'iter di formazione del canone⁴³. Come abbiamo visto, secondo la stessa Dichiarazione *Praelaturae personales*, la potestà del prelato «è limitata a ciò che riguarda il fine specifico della prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai vescovi diocesani nell'ordinaria cura pastorale dei fedeli», in quanto semplicemente «comporta [...] la generale direzione della formazione e della cura spirituale e specifica che ricevono i laici incorporati nell'Opus Dei...».

Infatti, secondo il can. 296 i laici non sono membri della Prelatura personale, in senso costitutivo, perché «possono dedicarsi alle opere apostoliche di una Prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa» in una «organica cooperazione» con essa, mentre «i principali doveri e diritti con essa connessi», cioè con tale cooperazione, debbono essere determinati negli statuti. Nel diritto particolare di una Prelatura i laici potranno essere anche considerati incorporati alla Prelatura ma non nello stesso senso dell'incorporazione che si ha in una Chiesa particolare formandone la “*portio populi Dei*”.

Tale configurazione del Codice si basa sui testi conciliari e sul M.P. *Ecclesiae Sanctae* (I, 4) dato da

⁴³ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 201-202.

Paolo VI il 6 agosto 1966⁴⁴, alla cui disciplina il Codice promulgato ritorna alla fine del lungo iter di elaborazione dei canoni.

Il Concilio tratta innanzitutto delle Prelature personali in *PO* 10b sotto il titolo *Presbyterorum distributio et vocationes sacerdotales*, nel contesto dell'universalità del presbiterato e della sua missione, della revisione delle norme sull'incardinazione e l'escardinazione, e quindi dell'istituzione di mezzi adatti a favorire una migliore distribuzione del clero e l'attuazione di peculiari iniziative pastorali⁴⁵.

Il M.p. *Ecclesiae Sanctae* come legge applicativa del Concilio, è in piena coerenza con la mente di esso, in quanto:

a) tratta delle Prelature personali sotto il titolo *Cleri distributio et subsidia doecesisibus praestanda*;

b) al prelato sono concesse facoltà solo perché provveda alla formazione e al sostentamento del clero incorporato nella Prelatura;

c) i laici, per la loro abilità professionale, cooperano dall'esterno alle opere e iniziative della prelatura e non sono considerati membri di esse, in quanto non vi sono incorporati.

⁴⁴ Cf. *AAS* 58 (1966) 757-787; *EV* 2/752-913.

⁴⁵ Nel Concilio si fa accenno alle Prelature personali anche nella nota n. 4 di *AG* 20g, dove si tratta della necessità di una specifica formazione del clero destinato a particolari opere pastorali, e nella nota n. 13 di *AG* 27b, nel contesto della trattazione degli istituti missionari. Il Concilio non prende in considerazione la possibilità di una collaborazione dei laici con le opere di una Prelatura personale e tanto meno di una loro incorporazione in essa. Quindi, il Concilio non prevede che le Prelature personali siano istituite per la cura pastorale ordinaria di fedeli che appartengano alla Prelatura.

Come abbiamo detto, il Codice assume la disciplina del M.p. *Ecclesiae Sanctae*, ma per meglio comprendere la natura delle Prelature personali, così come emerge dal Codice, e per cogliere la volontà del Legislatore, in modo da poter confrontare con esse gli Ordinariati personali per gli Anglicani, non possiamo evitare di almeno brevemente considerare l'evoluzione dei canoni degli schemi preparatori.

Già dall'inizio dei lavori di riforma del Codice negli anni 1966-1967 possiamo costatare la tendenza ad assimilare le Prelature personali alle Chiese particolari. Nel primo canone proposto, tuttavia, l'equiparazione si aveva solo in ragione della capacità di incardinare i chierici, e non dell'esistenza di un popolo proprio, cioè di fedeli considerati membri della Prelatura, né della configurazione di un prelato – del quale tra l'altro non si diceva nulla – assimilato al Vescovo diocesano⁴⁶. Successivamente, nel primo schema preparatorio, invece, l'equiparazione della Prelatura personale alla Chiesa particolare veniva espressamente affermata, là dove si trattava, appunto, della Chiesa particolare⁴⁷. In tale Schema del 1977 pienamente e propriamente veniva considerata Chiesa particolare la Diocesi, ma erano assimilati ad essa il Vicariato apostolico e la Prefettura apostolica, la Prelatura e l'Abbazia con popolo, l'Amministrazione apostolica (can. 217 §1). Nello stesso tempo si distingueva tra la Prelatura personale formata solo dai chierici in essa incardinati, senza popolo proprio, equiparata *in iure* alle Chiese particolari – a meno che dalla prescrizione del diritto non apparisse diversamente (can. 217 §2) – e

⁴⁶ Cf. *Communicationes* 3 (1971) 189-190.

⁴⁷ Cf. *Communicationes* 4 (1972) 40-41.

la Prelatura personale con popolo proprio, comprendente quindi fedeli legati ad essa per una speciale ragione, come la Prelatura castrense (can. 219 §2)⁴⁸.

Dopo lunga discussione sul territorio come elemento costitutivo o no della Chiesa particolare e su altri aspetti di difficoltà che potrebbero sorgere se le Prelature personali avessero un popolo proprio⁴⁹, nello Schema del 1980 (can. 337 §2), la Prelatura personale viene definita una “*portio populi Dei*” ed è portata come esempio di essa la Prelatura castrense⁵⁰. Spariva ormai una qualsiasi relazione con *PO* 10b e il M.p. *Ecclēsiae Sanctae* I, 4, in quanto veniva creata una nuova figura giuridica, cioè un organo giurisdizionale gerarchico autonomo. Con questa configurazione delle Prelature personali si giunse alla Sessione Plenaria del 20-28 ottobre 1981 della Commissione di riforma del Codice, dove il Relatore riferiva circa le difficoltà sollevate riguardo alla loro natura delle Prelature personali e alle relazioni tra esse e gli Ordinari dei luoghi⁵¹. Il Cardinale Joseph Ratzinger intervenne ripetutamente sul fatto che se la prelatura fosse assimilata ad una Chiesa particolare personale, si contraddirebbe il principio ecclesiologico fondamentale secondo il quale si fa parte di una Chiesa particolare o di una struttura ad essa assimilata in base ad un criterio oggettivo (come il domicilio, l'appartenenza ad un rito o l'appartenenza alle forze armate) e non secondo un criterio soggettivo, cioè per una libera scelta di carattere associativo. Si avrebbe come effetto che dei fe-

⁴⁸ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 275; 278.

⁴⁹ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 276-277.

⁵⁰ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 278.

⁵¹ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 201-202.

deli appartenenti alla Prelatura potrebbero essere espulsi da essa e quindi da una Chiesa particolare, perché non rispondono più ai requisiti soggettivi per cui furono accolti in essa. Questo andrebbe contro un altro principio ecclesiologico fondamentale, che non si può essere espulsi dalla Chiesa e quindi neanche da una Chiesa particolare⁵². Per evitare tali deviazioni eccle-

⁵² Il Cardinale Joseph Ratzinger in un suo primo intervento criticava fortemente il can. 337 §2 dello Schema del 1980, che nell'ambito della Chiesa particolare trattava delle Prelature personali, comprendendovi le prelature o vicariati castrensi, scomparso nel CIC 1983. Così si esprimeva il Cardinal Ratzinger: «[...] Vicariatus castrensis numquam facit missionem quoad eos qui rei militari non adhaerent, sed facit curam pastorem intra vicariatum castrensem. Ecclesia quaedam ritualis dicamus, e.g., Ecclesia Orientalis catholica [...] non facit missionem quoad alios qui ritum latinum sequuntur, sed Ecclesia particularis constituta est pro iis qui ex certis criteriis obiectivis adsunt. Sed hic etiam nunc aliae Ecclesiae personales sunt quae faciunt missionem quoad alios qui ad eam non pertinent. Et sic videtur duas notiones toto caelo diversas nunc in hanc unam notionem Ecclesiae particularis inseri, et sic nova a traditione catholica sat contraria notio Ecclesiae particularis exoritur. [...] dicendum est portionem populi Dei qui *ex criteriis obiectivis* ad hanc Ecclesiam particularem pertinet, sive qui rei militari dicati sunt sive qui ad aliquem ritum pertinent, etc., *non autem ex criteriis subiectivis voluntariis*, quia aliquod opus personale volunt perficere seu quia sic meliore modo presbyteri distribui possunt in nostro mundo. [...] *portio populi Dei secundum criteria traditionis catholicae ex criteriis obiectivis pertinet ad Ecclesiam particularem. Si autem est pertinentia voluntaria ad opus ad extra, hoc non est Ecclesia particularis, sed est consociatio*, seu inveniamus aliquem novum terminum, sicut, nunc propono, "Vicariatus personalis", sed clare fiat *hoc non esse Ecclesiam particularem, quod esset contra traditionem catholicam*». PONT. CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, 388-389; sottolineatura nostra. In altri due interventi riguardanti l'introduzione di un can. 341bis in cui si configuravano le Prelature personali sulla base di

siologiche, per la configurazione delle Prelature personali si ritornò alla legislazione del M.p. *Ecclesiae Sanctae* di Paolo VI ed esse nel Codice di Diritto Canonico promulgato furono collocate non più nel Libro II, parte II, sulla costituzione gerarchica della Chiesa, come ancora era nello Schema del 1982, ma nella parte I, come Tit. IV, tra il Tit. III sui chierici e il tit. V sulle associazioni di fedeli, rispecchiando così il loro carattere clericale e associativo⁵³. Avendo la Commissione di riforma terminato il suo lavoro con la redazione dello Schema 1982, si deve ritenere che quest'ultimo cambiamento fu apportato direttamente dal Legislatore, insieme al cambiamento apportato all'alora can. 575⁵⁴, che corrisponde al can. 296 del Codice promulgato⁵⁵. È questo un cambiamento di fondamentale importanza, che non può essere trascurato né diminuito nel suo peso. Infatti, nel can. 575 dello

Ecclesiae Sanctae I, 4, il Cardinal Ratzinger dopo aver di nuovo affermato che «praelatura personalis, in senso M.P., non est Ecclesia particularis sed consociatio quaedam» (*ibid.* 402), ribadiva: «Hoc canone 341 servatur terminus Praelatura personalis [...] solummodo aequiparatio Ecclesiae particulari deletur. Et ratio mea est: hic habemus *criterium voluntarium*, et ad *Ecclesiam particularem aliquis non secundum suam voluntatem intrat; si haberetur criterium subiectivum, non fuisset Ecclesia particularis sed specialis, in qua omnes seipsos eligunt: Ecclesia quaedam electorum*, et hoc non!» (*ibid.*, 403; sottolineatura nostra).

⁵³ Cf. nota 49.

⁵⁴ «Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius *incorporationis* atque praecipua officia *et iura ex illa provenientia* in statutis apte determinentur».

⁵⁵ «Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius *organicae cooperationis* atque praecipua officia et iura *cum illa coniuncta* in statutis apte determinentur».

Schema del 1982 si parlava di “*incorporatio*” dei laici nella Prelatura personale. Tale indicazione scompare e viene sostituita dalla “*organica cooperatio*” del can. 296 del Codice del 1983. Inoltre, mentre primo parlava di doveri e diritti provenienti dall’incorporazione (“*ex illa provenientia*”), nel secondo si parla di doveri e diritti connessi con l’organica collaborazione (“*cum illa coniuncta*”).

Sia l’iter del contenuto dei canoni sia la collocazione che nell’ordine sistematico essi hanno trovato, ci dicono inequivocabilmente che il Codice, in piena continuità col Concilio e il M.p. *Ecclesiae Sanctae*, configura le Prelature personali come organismi di tipo associativo – così le considerava anche il Cardinal Joseph Ratzinger nella Plenaria del 1981⁵⁶ – affinché, sia promossa una migliore distribuzione del clero, per supplire alla carenza di esso, sia sotto l’aspetto numerico che sotto quello della formazione e della qualificazione.

È qui da richiamare il fatto che di incorporazione dei laici parla la Dichiarazione *Praelaturae personales* della Congregazione per i Vescovi, che è del 23 agosto 1982, quindi quando ancora nello Schema 1982 si parlava in tale modo. Ma come abbiamo visto la Cost. ap. *Ut sit* del 28 novembre 1982 non parla più allo stesso modo, forse perché dal Legislatore già era stato appartato il cambiamento del can. 575 di tale Schema 1982. È da tener presente che il Diritto particolare della Prelatura dell’Opus Dei è stato approvato dalla Congregazione per i Vescovi e rispecchia la terminologia della Dichiarazione *Praelaturae personales*.

⁵⁶ Cf. nt. 50.

Per quanto detto l'Ordinariato personale per gli Anglicani non trova analogia con le Prelature personali se non per il fatto che ambedue sono organismi giurisdizionali personali, ma mentre l'Ordinariato personale è assimilato ad una Diocesi e quindi è da considerare una circoscrizione ecclesiastica personale, la Prelatura personale non è assimilabile ad una Diocesi, se non per il fatto che incardina i chierici (cann. 295 §1; 265; 266 §1) e quindi non può essere considerata una circoscrizione ecclesiastica, perché mancante dell'elemento costitutivo della porzione di popolo di Dio e quindi non rientrante neanche indirettamente sotto il can. 372 §2⁵⁷.

Un Ordinariato personale per gli Anglicani è, allora, una circoscrizione ecclesiastica personale assimilata alla Diocesi, in quanto elemento costitutivo di esso è la "*portio populi Dei*", formata

da fedeli laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell'iniziazione nella giurisdizione dell'Ordinariato stesso (Cost. Ap. I §4)⁵⁸.

Le Norme Complementari (= NC) stabiliscono che possono essere ammessi nell'Ordinariato coloro che

⁵⁷ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 201-202. Come notavamo sopra, lo Schema del 1977 distingueva tra due tipi di Prelature personali, quelle con popolo proprio e quelle senza popolo proprio: vediamo che alla fine dell'elaborato iter dei canoni resta solo questa seconda figura giuridica, in quanto nei cann. 294-297 riguardanti le Prelature personali, non si fa per nulla menzione di "popolo proprio".

⁵⁸ Cf. B. SESBOÜÉ, «Dalle difficoltà il meglio possibile» (cf. nt. 37), 748.

sono stati battezzati come cattolici fuori dell'Ordinariato solo se sono congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato stesso (art. 5 §1); questo per evitare che si diventi membri dell'Ordinariato per motivi soggettivi, come, per es., l'attrazione della liturgia oppure per contrarre matrimonio prima dell'ordinazione, e non oggettivi, come dev'essere per le circoscrizioni ecclesiastiche assimilate alle Diocesi⁵⁹.

I fedeli laici e gli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, provenienti dall'Anglicanesimo, debbono manifestare per iscritto la volontà di entrare a far parte dell'Ordinariato (Cost. Ap. IX). Le Norme Complementari prevedono che tali laici e Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica siano iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato (art. 5 §1). Infatti, mentre si fa parte di una Chiesa particolare territoriale per il fatto del domicilio o quasi domicilio, si fa parte dell'Ordinariato personale sulla base del fatto oggettivo della precedente appartenenza all'Anglicanesimo oppure perché si è venuti alla fede cattolica tramite l'Ordinariato. Possiamo dire che l'iscrizione nel registro sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio, che in relazione all'appartenenza ad una struttura di carattere personale è irrilevante.

I chierici, invece, sono ascritti all'Ordinariato personale tramite l'incardinazione, regolata secondo il Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. VI §3) e ricevono le necessarie facoltà dall'Ordinario (NC 6 §2). Le Norme Complementari prevedono che possono essere accettati come seminaristi nell'Ordinariato soltanto fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell'ordinariato o coloro che provengono dal-

⁵⁹ Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 32.

l'Anglicanesimo (artt. 10 §4; 4 §2). Questo non impedisce, però, che un chierico già Anglicano, facente parte di una parrocchia personale costituita secondo la *Pastoral provision* e ordinato nella Chiesa Cattolica, possa ottenere l'incardinazione in un Ordinariato personale, a norma del can. 267⁶⁰; così non è impossibile che, a norma dello stesso canone, un chierico dell'Ordinariato ottenga l'incardinazione in una Diocesi territoriale o il trasferimento in essa a norma del can. 271. La Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* stabilisce che possono ricevere gli ordini sacri nella Chiesa Cattolica coloro che provengono dall'Anglicanesimo, che rispondendo ai requisiti stabiliti dal diritto canonico, non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti (VI §1). Di per sé gli Anglicani che chiedono di essere ammessi agli ordini sacri nella Chiesa Cattolica, non essendo tenuti alle leggi ecclesiastiche (can. 11), non sono stati colpiti da irregolarità e impedimenti, tuttavia, la Costituzione apostolica ritiene che le situazioni oggettive in cui i candidati si trovano al momento della loro richiesta diventano rilevanti per ammissione all'ordinazione⁶¹. Sono invece esclusi dall'esercizio del ministero sacro nell'Ordinariato coloro che, ordinati nella Chiesa Cattolica, in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, in quanto sono incorsi nella scomunica *latae sententiae* (can. 1364) e, anche se è stata loro rimessa la pena, sono irregolari a norma del can. 1044 §1, 2°; i chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari, come divorziati e risposati, non possono essere ammessi agli ordini sacri (NC 6 §2). Un battezzato nella Chiesa Cattolica, che da

⁶⁰ Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 32.

⁶¹ Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 33.

adulto è diventato anglicano, è incorso nella scomunica *latae sententiae* (can. 1364); se viene riammesso nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e chiede l'ordinazione, anche se gli è stata rimessa la pena, è irregolare in base al can. 1041, 2°. Coloro che sono incorsi in tali irregolarità possono ottenere la dispensa dalla Santa Sede (can. 1047 §2, 1°)⁶².

Viene disposto che coloro che nell'Anglicanesimo erano nel grado dell'episcopato, se sono coniugati, nella Chiesa Cattolica vengono ordinati nel grado del presbiterato; possono essere chiamati ad assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato; possono essere invitati a partecipare agli incontri della Conferenza Episcopale del rispettivo territorio, nello stesso modo di un Vescovo emerito e possono ricevere dalla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali (NC art. 11).

La cura pastorale ordinaria della porzione del popolo di Dio che costituisce l'Ordinariato è affidata all'Ordinario (Cost. Ap. IV), che, aiutato dal suo presbiterio (Cost. Ap. X §1), esercita su di loro una potestà di giurisdizione ordinaria personale, per cui non è circoscritta da un territorio all'interno di una Conferenza Episcopale come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata «su tutti coloro che appartengono all'Ordinariato» dovunque si trovino (Cost. Ap. V). Della stessa natura è la giurisdizione dei parroci delle parrocchie dell'Ordinariato (Cost. Ap. VIII)⁶³.

⁶² Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 33.

⁶³ Per quello che riguarda l'assistenza ai matrimoni, hanno la facoltà ordinaria di assistere ai matrimoni dei fedeli dell'Ordinariato l'Ordinario e i parroci dell'Ordinariato stesso o qualsiasi sacerdote o diacono da loro delegati. Quindi se tali fedeli desiderano celebrare il matrimonio nella parrocchia del territorio in cui

La potestà dell'Ordinario è ordinaria, cioè per lo stesso diritto annessa all'ufficio di Ordinario, ma vicaria (can. 131 §1), cioè esercitata in nome del Romano Pontefice. Non va confusa con la potestà delegata, che è concessa alla persona non mediante un ufficio (can. 131 §1). Essa non è cumulativa con quella degli Ordinari del luogo in cui i fedeli che fanno parte dell'Ordinariato hanno il domicilio o il quasi domicilio, in quanto si prevede solo che essa «è esercitata in modo congiunto con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari» (Cost. Ap. V). Se la potestà dell'Ordinario fosse stata cumulativa con quella del Vescovo diocesano in cui i fedeli dell'Ordinariato hanno il domicilio o quasi domicilio, la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* avrebbe usato la stessa terminologia usata nella Cost. ap. *Spirituali militum curae* e nel Decr. *Animarum bonum*, documenti ai quali la prima in altri punti si ispira. La potestà si dice "cumulativa", quanto è esercitata in modo generale "insieme" da più autorità sugli stessi soggetti. Quindi affermando che la potestà dell'Ordinario deve essere «esercitata in modo congiunto» con quella del Vescovo diocesano si vuole dire che dev'essere esercitata in modo coordinato per provvedere che sia assicurata la cooperazione tra i fedeli di ogni categoria appartenenti all'Ordinariato e quelli appartenenti alla Diocesi solo nei casi strettamente previsti

hanno il domicilio, l'Ordinario o il parroco dell'Ordinariato, per la validità della celebrazione, debbono delegare la facoltà di assistere a tale matrimonio. Inoltre, si deve tener conto del can. 1110: «L'ordinario e il parroco personali, in forza dell'ufficio assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell'ambito della sua giurisdizione».

(Cost. Ap. VI §4; VIII §2; NC art. 5 §2; 9)⁶⁴. Inoltre, è indicativo che le Norme Complementari espressamente applicano all'Ordinario personale i cann. 383-388, 392-394 e 396-398, riguardanti il vescovo diocesano (art. 4 §1).

L'Ordinario, che può essere un Vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice *ad nutum Sanctae Sedis*, esercita la sua potestà, proprio perché ordinaria vicaria, in nome del Romano Pontefice. La nomina è fatta in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo, che corrisponde al Consiglio presbiterale della Diocesi (NC art. 4 §1). Il fatto che l'Ordinario possa essere anche un presbitero dà una maggiore possibilità di scelta, in quanto i Vescovi già anglicani coniugati non possono essere ordinati Vescovi nella Chiesa Cattolica, ma possono essere ordinati presbiteri⁶⁵; un già vescovo anglicano coniugato,

⁶⁴ C'è chi interpreta la cosa nel senso che si tratta di «una potestà di giurisdizione concorrente con quella dell'Ordinario *loci*». Cf. V. PARLATO, «Note sulla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*», *Stato Chiese e pluralismo confessionale* (rivista telematica: www.statochiese.it), gennaio 2010, 9; 10. La nozione di «giurisdizione concorrente» rimane oscura. Infatti, sembrerebbe indicare il fatto che i fedeli dell'Ordinariato personale siano sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano secondo il loro domicilio o quasi domicilio e che in concorrenza con tale giurisdizione, eserciti su di loro la sua giurisdizione anche l'Ordinario. In fin dei conti questo equivarrebbe a una giurisdizione cumulativa. Se l'autore intende questo contraddice quanto poco sopra afferma: «Quantum optano per l'adesione ad un Ordinariato sono soggetti unicamente a quella struttura gerarchica». Perciò rimane oscuro che cosa vuole dire.

⁶⁵ La Nota Informativa della Congregazione per la Dottrina della Fede precisa: «Ragioni storiche ed ecumeniche non permettono l'ordinazione di uomini sposati a vescovi sia nella Chiesa Cattolica come in quelle Ortodosse». Nota informativa (cf. nt. 3), 8.

se viene ordinato presbitero ed è nominato Ordinario, esercita il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale (*NC* art. 11 §1). È stabilito che, sia se è vescovo sia se è presbitero, è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, quindi ha voto deliberativo, lì dove è richiesto, come tutti gli altri membri (*NC* 2 §2).

È evidente che di per sé tutti i vescovi già anglicani, se sono celibi e hanno tutti i requisiti stabiliti dalla Chiesa Cattolica per la consacrazione episcopale, la possono ricevere. In questo caso sarà normale che tra di loro venga scelto l'Ordinario, in modo da evitare che Ordinario sia un presbitero, sotto la cui giurisdizione si troverebbero dei vescovi; comunque questi, a preferenza di presbiteri, dovrebbero essere assunti per assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato.

Il fatto che l'Ordinariato personale per gli Anglicani sia una porzione di popolo di Dio su cui l'Ordinario esercita una potestà ordinaria piena lo differenzia dall'Ordinariato militare e dell'Amministrazione apostolica di Campos, in quanto in essi la potestà ordinaria propria dell'Ordinario militare e ordinaria vicaria dell'Amministratore apostolico è cumulativa con quella del Vescovo diocesano, pur avendo in comune il fatto che anch'esse sono circoscrizioni ecclesiastiche personali. Le stesse caratteristiche, invece, avvicinano di più l'Ordinariato personale per gli Anglicani all'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino.

Che l'erezione dei vari Ordinariati personali possa essere solo all'interno dei confini di una determinata Conferenza Episcopale (*Cost. Ap.* I §1) ci fa dire che si vuole mantenere una relazione dei fedeli e dell'esercizio della giurisdizione dell'Ordinario con l'ambiente territoriale e culturale di origine. Inoltre, nel ter-

ritorio di una stessa Conferenza Episcopale, a seconda delle necessità, possono essere eretti anche più Ordinariati personali (Cost. Ap. I §2). Data la varietà dei gruppi appartenenti all'Anglicanesimo, dai quali possono provenire i fedeli che chiedono di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, si può ipotizzare, se i diversi gruppi sono abbastanza numerosi, di costituire, all'interno di una stessa Conferenza episcopale, Ordinariati per diversi gruppi di diversa origine⁶⁶.

Da quanto descritto sopra, è chiaro, allora, che quello della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* è un provvedimento che va ben al di là della *Pastoral Provision* del 1980, di cui abbiamo parlato più sopra. Infatti, mentre la *Pastoral Provision* prevedeva che i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo appartenessero alla Diocesi in cui avessero il domicilio, pur essendo oggetto di una particolare cura pastorale da parte del Vescovo diocesano, la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* prevede che fanno parte dell'Ordinariato personale, e non della Diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di vita (laici, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica), provenienti, come singoli o in gruppi, dall'Anglicanesimo o che ricevono i sacramenti dell'iniziazione nell'Ordinariato stesso (Cost. Ap. I §4).

5. Finalità dell'Ordinariato personale

Dalla lettura della Costituzione Apostolica e delle Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica si percepisce chiaramente l'intento, con la previsione

⁶⁶ Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 31.

di erezione di Ordinariati personali, di comporre due esigenze: da una parte quella di «mantenere vive all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere» (Cost. Ap. III)⁶⁷; dall'altra quella di una piena integrazione di gruppi di fedeli o di singoli, già appartenenti all'Anglicanesimo, nella vita della Chiesa Cattolica.

L'arricchimento è reciproco: i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo, entrando nella piena comunione cattolica, ricevono la ricchezza della tradizione spirituale, liturgica e pastorale della Chiesa Latina Romana, per integrarla con la loro tradizione, di cui a sua volta viene ad arricchirsi la stessa Chiesa Latina Romana. D'altra parte proprio tale tradizione anglicana, che viene ricevuta nella sua autenticità nella Chiesa Latina Romana, nell'Anglicanesimo ha costituito uno di quei doni della Chiesa di Cristo che hanno spinto tali fedeli verso l'unità cattolica.

La Costituzione Apostolica in questo momento vuole innanzitutto provvedere al ristabilimento della piena comunione in un qualche modo "corporativa", da parte di gruppi che comprendono vari stati di vita. Gli Ordinariati personali per tali gruppi sono sembrati le strutture canoniche più adatte a proteggere e alimentare la tradizione spirituale, liturgica e pastorale sviluppatasi nell'Anglicanesimo e che la Chiesa Cattolica riconosce come autentica. Ciò non esclude che possano far parte di un Ordinariato personale anche singoli fedeli provenienti dall'Anglicanesimo o singoli

⁶⁷ Su questo insiste più di una volta la Nota informativa (cf. nt. 3), 8.

fedeli che giungono alla fede cattolica attraverso l'attività pastorale e missionaria dell'Ordinariato e che in esso ricevono i sacramenti dell'iniziazione.

L'Ordinario proprio perché sui fedeli che fanno parte dell'Ordinariato personale esercita una potestà ordinaria vicaria in nome del Romano Pontefice (Cost. Ap. V.b), è autonomo rispetto alla giurisdizione dei Vescovi diocesani in cui i fedeli dell'Ordinariato hanno il domicilio e quindi può meglio garantire che sia evitata un'assimilazione di tali fedeli nelle Diocesi in un modo tale da perdere la ricchezza della loro tradizione anglicana, apportando un impoverimento a tutta la Chiesa. D'altra parte l'Ordinario, nell'esercizio della sua potestà vicaria, deve nello stesso tempo garantire l'integrazione piena dell'Ordinariato nella vita della Chiesa Cattolica, evitando che esso si trasformi in una "chiesuola" al suo interno.

La tutela e l'alimento della tradizione anglicana sono assicurati:

- dalla concessione all'Ordinariato della facoltà di celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, senza però escludere che le celebrazioni liturgiche avvengano anche secondo il Rito Romano (Cost. Ap. III);
- dal fatto che l'Ordinario, per la formazione dei seminaristi dell'Ordinariato che vivono in un seminario diocesano, può stabilire programmi specifici oppure erigere una casa di formazione per loro (Cost. Ap. VI §5; *NC* art. 10 §§1 e 2)⁶⁸; i seminaristi debbono pro-

⁶⁸ Alcuni elementi specifici della tradizione anglicana nella formazione del clero sono: la particolare insistenza sugli studi

venire da una parrocchia personale dell'Ordinariato o comunque dall'Anglicanesimo (NC art. 10 §4);

– dalla concessione che coloro che erano ministri coniugati nell'Anglicanesimo, anche vescovi, possono essere ordinati nel grado del presbiterato, a norma dell'Enciclica di Paolo VI *Sacerdotalis coelibatus*, n. 42 e della Dichiarazione *In June*, cioè rimanendo nello stato matrimoniale (Cost. Ap. VI §1);

– dalla possibilità, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell'Ordinariato (NC art. 6 §1), di chiedere al Romano Pontefice di ammettere caso per caso all'Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, in deroga al can. 277 §1, sebbene la regola sia che vengano ammessi all'ordine del presbiterato solo uomini celibi (Cost. Ap. VI §2);

– dall'erezione di parrocchie personali da parte dell'Ordinario, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo e ottenuto il consenso della Santa Sede (Cost. Ap. VIII §1);

– dalla possibilità del trasferimento in un Ordinariato personale di una parrocchia personale eretta in base alla *Pastoral provision*, se c'è l'accordo tra il vescovo diocesano sotto la cui giurisdizione è la parrocchia e l'Ordinario personale⁶⁹;

– dalla possibilità di ricevere Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica provenienti dall'Anglicanesimo e di erigerne di nuovi (Cost. Ap. VII);

– dal fatto che, per il rispetto della tradizione sinodale dell'Anglicanesimo: a) l'Ordinario è nominato dal Romano Pontefice, sulla base di una terna di nomi pre-

biblici e l'approccio teologico patristico e storico; la formazione liturgica non solo nella celebrazione dei sacramenti, ma anche al culto paraliturgico; la predicazione; la collaborazione con i laici.

⁶⁹ Cf. G. READ, «Document No.V» (cf. nt. 5), 31.

sentata dal Consiglio di Governo (*NC* art. 4 §1); b) la costituzione del Consiglio Pastorale dell'Ordinariato e delle parrocchie è prevista come obbligatoria (*Cost. Ap.* X §4; *NC* art. 13; 14 §1); c) il Consiglio di Governo, composto di almeno sei sacerdoti, oltre le funzioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, esercita anche quelle specificate nelle Norme Complementari, dovendo in alcuni casi dare il suo consenso o esprimere il suo voto deliberativo (*Cost. Ap.* X §2; *NC* art. 12).

L'integrazione nella vita della Chiesa Cattolica è assicurata da quelle norme che disciplinano la professione di fede e le relazioni con le Conferenze Episcopali e con i singoli Vescovi diocesani, secondo le quali:

- il *Catechismo della Chiesa Cattolica* è considerato l'espressione autentica della fede dei membri dell'Ordinariato (*Cost. Ap.* I §5), che però dev'essere manifestata attraverso la Professione di fede (*NC* art. 5 §1);
- la Santa Sede, prima di erigere un Ordinariato personale deve consultare la Conferenza Episcopale all'interno dei cui confini territoriali viene stabilito (*Cost. Ap.* I §1);
- l'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, di cui è tenuto a seguire le direttive, a meno che non siano incompatibili con la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* (*NC* art. 2);
- l'ordinazione di ministri provenienti dall'Anglicanesimo è prevista come assoluta, nel rispetto dell'Epistola *Apostolicae curae* data da Leone XIII il 13 settembre 1896⁷⁰; in nessun modo viene previsto che

⁷⁰ Cf. *ASS* 29 (1896-1897) 193-203. Leone XIII dichiarò nulle le ordinazioni appoggiandosi sui seguenti dati: la man-

siano ammessi all'ordine dell'episcopato uomini coniugati (*NC* art. 11 §1), questo per rispetto a tutta la tradizione cattolica latina e delle Chiese orientali cattoliche, nonché della tradizione ortodossa;

– i presbiteri incardinati in un Ordinariato costituiscono il suo presbiterio, ma debbono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero e favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra

canza di intenzione e di forma sacramentali, il giudizio e la prassi di riordinare dei suoi predecessori. Infatti, i redattori dell'*Ordinal* del 1552 di Edoardo VI, tuttora in uso nella Comunione Anglicana, sotto l'influsso protestante, eliminarono appositamente tutte le cerimonie espressive del sacramento dell'ordine come inteso nella Chiesa Cattolica, e, in modo particolare, tutto ciò che si riferisse alla potestà di celebrare il sacrificio eucaristico e la potestà di rimettere i peccati, come funzioni proprie del sacerdozio ministeriale. Sulla questione, vedi lo studio di G. RAMBALDI, *Ordinazioni anglicane e sacramento dell'ordine nella Chiesa. Aspetti storici e teologici. A cento anni dalla Bolla Apostolicae curae di Leone XIII*, Roma 1995, spec. 85-101; 115-120; 154-170. Si sa che un certo numero di Vescovi anglicani, che desideravano essere sicuri della validità della loro ordinazione, si sono fatti ordinare da Vescovi vetero cattolici, la cui ordinazione è riconosciuta valida dalla Chiesa Cattolica, cioè dai Vescovi di quelle comunità dell'area tedesca che si separarono dalla Chiesa Cattolica a seguito della proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia definito dal Concilio Vaticano I con la costituzione dogmatica *Pastor Aeternus*. Certamente questi Vescovi potrebbero non essere riordinati nella Chiesa Cattolica e così i diaconi e i presbiteri da loro ordinati, ma data la difficoltà di individuare questi ultimi, la soluzione poteva essere anche quella dell'ordinazione sotto condizione. Cf. B. SESBOÜÉ, «Dalle difficoltà il meglio possibile» (cf. nt. 37), 749. Per una maggiore certezza, date le implicazioni gravi per la vita della Chiesa, la soluzione migliore sembra essere quella dell'ordinazione assoluta.

l'Ordinario e il Vescovo o i Vescovi diocesani interessati (Cost. Ap. VI §4; *NC* art. 3); è prevista la possibilità di mutuo aiuto pastorale tra i chierici incardinati nell'Ordinariato e quelli incardinati nella Diocesi in cui si trovano fedeli dell'Ordinariato (*NC* art. 9 §§1 e 2);

– i presbiteri dell'Ordinariato possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell'Ordinariato (*NC* art. 8 §1);

– i presbiteri e i diaconi dell'Ordinariato possono essere membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (*NC* art. 8 §2);

– la potestà dell'Ordinario è esercitata in modo congiunto con il Vescovo diocesano nei casi previsti dalle Norme Complementari (Cost. Ap. V; *NC* art. 5 §2);

– i candidati agli Ordini sacri debbono essere formati insieme agli altri seminaristi, specialmente per quello che riguarda gli ambiti dottrinale e pastorale, anche se può essere per loro previsto un programma particolare oppure può essere eretta una casa di formazione (Cost. Ap. VI §5; *NC* art. 10);

– per erigere una parrocchia personale o una quasi-parrocchia l'Ordinario deve aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo (Cost. Ap. VIII §1; *NC* art. 14 §3);

– le Norme Complementari stabiliscono quando i diritti e i doveri propri del parroco dell'Ordinariato saranno esercitati in mutuo aiuto pastorale col parroco del territorio in cui è eretta la parrocchia personale (Cost. Ap. VIII §2; *NC* 14 §2);

– il tribunale competente per le cause giudiziali riguardanti i fedeli appartenenti all'Ordinariato è quello della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a

meno che l'Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale; nell'uno e nell'altro caso si deve tener conto dei diversi titoli di competenza, stabiliti dal Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. XII)⁷¹.

6. Conclusioni

Come si può vedere, ci troviamo di fronte a una struttura canonica flessibile, in quanto si può prevedere che i Decreti di erezione dei singoli Ordinariati terranno conto della situazione particolare dei vari luoghi adattando ad essa quanto contenuto nella presente Costituzione Apostolica e nelle Norme Complementari⁷². Come lo Spirito Santo ha guidato il lavoro preparatorio di questa Costituzione Apostolica, così assisterà nell'applicazione di essa.

Ci si può chiedere quale posto viene ad occupare la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* nei rapporti ecumenici tra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana. Nella *Dichiarazione congiunta* firmata dall'Arcivescovo Metropolita di Westminster, Mons. Vincent Gerard Nichols, e dal Primate della Comunione Anglicana, Rowan Williams, Arcivescovo di Canterbury, viene detto:

⁷¹ Si viene incontro alla difficoltà che gli Ordinariati potrebbero avere di costituire un proprio tribunale con una proroga di competenza generale a favore della diocesi in cui una delle parti ha il domicilio. Inoltre, poiché la norma potrebbe rimanere generica, in nota si rimanda ai cann. 1410-1414 e 1673.

⁷² La Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della Fede afferma: «La Costituzione Apostolica [...] rappresenta una risposta ragionevole e perfino necessaria ad un fenomeno globale, offrendo un unico modello canonico per la Chiesa universale adattabile a diverse situazioni e, nella sua applicazione universale, equo per i già anglicani». Nota informativa (cf. nt. 3), 8.

La Costituzione apostolica è un ulteriore riconoscimento della sostanziale coincidenza nella fede, nella dottrina e nella spiritualità della Chiesa Cattolica e ella tradizione anglicana. Senza i dialoghi degli scorsi quaranta anni, questo riconoscimento non sarebbe stato possibile né si sarebbero nutrite speranze di unità piena e visibile. In tal senso questa Costituzione apostolica è una conseguenza del dialogo ecumenico fra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana. Il dialogo ufficiale in corso fra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana offre una base per una cooperazione permanente. Gli accordi fra la Commissione internazionale anglicano-cattolica (Arcic) e la Commissione internazionale anglicano-cattolica per l'unità e la missione (Iarccum) rendono libero il cammino che percorreremo insieme⁷³.

Infatti, continuava il Cardinal Walter Kasper, la richiesta di gruppi di anglicani di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica «è un frutto dei dialoghi ecumenici degli ultimi decenni ed è quindi un forte impulso a proseguire nel nostro impegno ecumenico, anche nel dialogo con la Comunione Anglicana che finora è stato così fruttuoso»⁷⁴. In modo simile si esprimeva l'Arcivescovo emerito di Westminster, copresidente dell'ARCIC, Cardinal Cormac Murphy O'Connor in una conferenza tenuta il 29 ottobre 2009 all'abbazia di Worth⁷⁵.

⁷³ *L'Osservatore Romano*, 21 ott. 2009, 8.

⁷⁴ *L'Osservatore Romano*, 20 nov. 2009, 5.

⁷⁵ In tale conferenza dal titolo «ARCIC: dead in the water or money in the bank» così si esprimeva il Cardinale: «[...] le insistenti domande di molti anglicani, non solo dall'Inghilterra, ma anche da altre provincie della Comunione Anglicana, hanno richiesto un nuovo approccio, per cui penso che gli Ordinariati per-

Il Cardinal Kasper in una conferenza tenuta il 19 novembre 2009 alla Pontificia Università Gregoriana in occasione del Colloquio organizzato dal Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani nel centenario della nascita del Cardinale Johannes Willebrands, chiariva molto bene che con la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* non si viene a dare inizio ad un "nuovo ecumenismo", ponendo fine ad un "vecchio ecumenismo", in quanto, sulla base di UR 4 affermava la chiara distinzione «fra conversione di singoli individui o gruppi di persone da una parte ed ecumenismo come dialogo con le altre Chiese allo scopo di una piena comunione»⁷⁶. Rimane, invece, piuttosto oscuro quanto detto, nella stessa circostanza, dal Primate d'Inghilterra, l'Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams: «L'annuncio recente di una Costituzione Apostolica contenente norme per gli ex anglicani mostra alcuni segni del riconoscimento del fatto che la diversità di etica non compromette di per sé l'unità della Chiesa Cattolica, perfino entro i limiti dello storico patriarcato occidentale». Infatti, che cosa significa, in questo contesto, "diversità di etica"? Continua l'Arcivescovo:

(La Costituzione) non si basa su alcun riconoscimento formale né di ministeri esistenti né di unità di supervisione né su metodi di decisionalità indipendente, ma rimane a livello di cultura liturgica e spirituale, come potremmo dire. In quanto tale, è una risposta pastorale

sonali offerti dalla Santa Sede non possono in alcun modo essere considerati antiecumenici, ma piuttosto una generosa risposta a persone che hanno bussato alla porta per molto tempo». «Il patrimonio che resta» (cf. nt. 25), 660.

⁷⁶ *L'Osservatore Romano*, 20 nov. 2009, 5.

ingegnosa alle necessità di alcuni, ma non è un'innovazione ecclesiologica.

Non è chiaro se l'Arcivescovo si riferisca a quanto detto poco sopra e se voglia intendere che la Costituzione apostolica avrebbe dovuto recepire il modello di proposte attuali di «un'alleanza fra provincie anglicane», come «uno sforzo per creare non un esecutivo decisionale centralizzato, ma una “comunità di comunità” che possa riuscire a sostenere una vita reciprocamente arricchente e critica, in cui tutti aderiscano a certi protocolli decisionali insieme». In questo contesto, il riferimento dell'Arcivescovo al primato rimane ancora più problematico, quando afferma che «come il ministero locale è al servizio della coesione e dell'apertura reciproca nella congregazione, così esiste una forte motivazione teologica per un ministero universale di concentrazione e riunione negli stessi termini». Infatti, se interpreto bene le parole dell'Arcivescovo, una ricezione di tale impostazione nella Costituzione apostolica, oltre a non corrispondere all'ecclesiologia cattolica, non avrebbe soddisfatto neanche i gruppi di anglicani che si sono rivolti alla Santa Sede per essere ammessi nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, in quanto essi contestano alla Comunione Anglicana proprio l'inefficacia delle strutture di governo⁷⁷. Infatti, come osservava il Cardinal

⁷⁷ Cf. nt. 12. Dalla stessa Conferenza di Lambeth, svoltasi dal 16 luglio al 3 agosto 2008 a Canterbury, hanno disertato il 30% dei Vescovi, dei quali 300 si erano riuniti a Gerusalemme alla fine di giugno 2008 nella Global Anglican Future Conference (GAFCON), in contrapposizione alla linea liberale instauratasi nella Comunione Anglicana e convinta dell'inefficienza degli

W. Kasper, nel suo discorso alla Conferenza di Lambeth svoltasi dal 16 luglio al 3 agosto 2008 a Canterbury, «L'indipendenza senza una sufficiente interdipendenza (nella Comunione Anglicana) è divenuta ora una problema grave»⁷⁸. La conclusione dell'Arcivescovo di Canterbury, poi, sembra rivelare da parte sua una non comprensione della figura giuridica creata con la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, quando dice: «Resta da vedere se la flessibilità suggerita nella Costituzione potrà mai portare a qualcosa meno simile a una "cappellania" e di più simile a una Chiesa intorno a un vescovo»⁷⁹. Infatti, non sembra aver colto la differenza tra gli Ordinariati militari e la *Pastoral provision*.

Dobbiamo dire che difficoltà ecumeniche non possono sorgere dal provvedimento preso con la Cost. ap.

“Strumenti di comunione” vigenti nella Comunione Anglicana. Cf. G. MORCELLIN, «Strumenti e contraddizioni», *Regno/Att* 53 (2008) 523; W. KASPER, «Anglicanesimo oggi: speranze di un cattolico», *Regno/Doc.* 53 (2008) 514. D'altra parte lo stesso Arcivescovo di Canterbury, alla fine della Conferenza di Lambeth affermava: «Tutti abbiamo detto che “gli anglicani sono una comunità profondamente diversa, i cui membri praticano la tolleranza reciproca”. È una bella espressione, ma potrebbe nascondere comportamenti sbagliati e ferite. Di per sé, l'espressione potrebbe significare che nulla ci *importa* abbastanza da farci comprendere il motivo per cui certi conflitti sono inevitabili e molto costosi, e il motivo per cui alcuni pensano che noi antepo- niamo l'unità alla verità, e per questo ritengono che non abbiano un senso veramente profondo della stessa verità [...] E se ci limitiamo a “tollerarci” a vicenda, questo è in realtà un atteggiamento che manca di vero rispetto o amore. L'unità *cristiana* è al di là della diversità pacifica ed è questo che dovrebbe impor- tarci». *Ibid.*, 518.

⁷⁸ W. KASPER, «Anglicanesimo oggi» (cf. nt. 77), 515.

⁷⁹ *L'Osservatore Romano*, 20 nov. 2009, 4.

Anglicanorum coetibus. Difficoltà ecumeniche sono sorte precedentemente con l'ordinazione di donne al presbiterato e all'episcopato, l'ordinazione di persone che vivono in un'unione omosessuale e la benedizione delle coppie omosessuali. Queste stesse ragioni sono state causa di divisioni all'interno della Comunione Anglicana e l'occasione ultima, che ha spinto gruppi di Anglicani a chiedere la piena comunione con la Chiesa Cattolica⁸⁰. Il Cardinal Kasper, nello stesso discorso tenuto alla Conferenza di Lambeth del 2008, riguardo all'ordinazione delle donne affermava:

Ora, sembra che la piena comunione visibile quale fine del nostro dialogo abbia fatto un passo indietro, che il nostro dialogo ha obiettivi meno definiti e quindi che il suo carattere ne risulterà alterato. Sebbene questo dialogo possa ancora condurre a buoni risultati, non sarà sostenuto dal dinamismo che deriva dalla possibilità realistica dell'unità che Cristo esige da noi o dalla partecipazione comune alla mensa del Signore, alla quale aneliamo con tanto ardore⁸¹.

⁸⁰ Cf. D.S., «Divisione anglicana» (cf. nt. 14), 11; G.Mc., «Allontanarsi dall'identità», *Regno/Att.* 52 (2007) 376; D.S., «Quale unità?» (cf. nt. 8), 668; G. MORCELLIN, «Ombre scismatiche» (cf. nt. 13), 452.

⁸¹ W. KASPER, «Anglicanesimo oggi» (cf. nt. 77), 517; Giovanni Paolo II nell'Ep. Ap. *Ordinatio sacerdotalis* del 22 maggio 1994 (cf. *AAS* 86 [1994] 545-548; *EV* 14/1340-1348), al n. 4, invocando il suo ministero di confermare i fratelli (*Lc* 22,32), ha dichiarato che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che tale sentenza dev'essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. Questo al fine di togliere ogni dubbio che una tale questione, di tanta importanza, in quanto attinente alla divina costituzione della Chiesa, potesse essere ancora oggetto di discussione e che la decisione di non ammettere le donne all'ordinazione sacerdotale

Infine, premesso che il battesimo ricevuto nelle Comunità Anglicane è valido, così come il matrimo-

avesse un valore meramente disciplinare. Giovanni Paolo II, dal punto di vista dottrinale, rimanda espressamente alla Dich. *Inter insigniores* del 15 ott. 1976, della Congr. per la Dottrina della Fede (cf. *AAS* 69 [1977] 98-116; *EV* 5/2110-2147). Il 28 ott. 1995 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha reso pubblica una Risposta ad un dubbio circa la dottrina contenuta nell'Ep. Ap. *Ordinatio sacerdotalis* (cf. *AAS* 87 [1995] 1114; *EV* 14/3271), approvata dal Papa e pubblicata per suo volere, nella quale si afferma che la dottrina secondo la quale la Chiesa non ha la facoltà di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne è da considerarsi appartenente al deposito della fede. Una spiegazione, parte integrante della Risposta, specifica che tale dottrina richiede un assenso definitivo (irrevocabile), per cui dev'essere tenuta sempre, ovunque e da tutti i fedeli, in quanto: 1) è fondata sulla Parola di Dio scritta e costantemente conservata e applicata nella Tradizione della Chiesa fin dall'inizio; 2) è stata proposta infallibilmente dal magistero ordinario e universale (si fa riferimento a *LG* 25b); 3) appartiene al deposito della fede; 4) il Papa, nell'esercizio del suo ministero di confermare i fratelli (*Lc* 22,32) ha proposto ("*tradidit*") questa stessa dottrina con una dichiarazione formale. Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Commento alla Risposta», in *EV* 14/3272-3283. L'appartenenza al deposito della fede, in questo caso, è nel senso che si tratta di una verità connessa con il messaggio rivelato, in modo tale che senza di essa il deposito della fede non potrebbe essere custodito ed esposto nel modo dovuto. Quindi, Giovanni Paolo II non dà una definizione dommatica, che impegni a norma del can. 750 §1, per cui non richiede un atto di fede teologale, ma dichiara, con un atto di magistero ordinario autentico, che il fatto che la Chiesa non abbia l'autorità di ammettere le donne al sacerdozio è dottrina definitiva, infallibilmente insegnata dal magistero ordinario universale della Chiesa, che dev'essere fermamente accolta e ritenuta con assenso fermo e incondizionato (can. 750 §2; cf. GIOVANNI PAOLO II, M. p. *Ad tuendam fidem*, 1° lug. 1998, n. 4, *AAS* 90 [1998] 459-460). Essendo l'esclusione delle donne dall'ordinazione presbiterale ed episcopale considerata dalla Chiesa Cattolica in modo certo di diritto divino, è facile com-

nio, a meno che non sia affetto da qualche causa di nullità⁸², per quello che riguarda il periodo di transizione tra le richieste di piena comunione e l'attuazione della Costituzione apostolica si pone una serie di questioni, che dovranno essere prese in considerazione dalle varie Conferenze Episcopali, in stretta congiunzione con la Santa Sede. Per questo nelle Conferenze Episcopali interessate dovrebbe essere formata una commissione che esamini le varie problematiche che sorgeranno e proponga soluzioni.

Infatti, un Ordinariato potrà essere eretto solo dopo che i fedeli, laici o chierici, hanno avuto una prepara-

prendere come il fatto che la Comunione Anglicana abbia ammesso delle donne non solo all'ordinazione presbiterale, ma anche a quella episcopale, costituisca un grave problema nei rapporti ecumenici. Questo lo si può chiaramente rilevare dalle lettere intercorse negli anni 1975-1976 tra Paolo VI e l'Arcivescovo di Canterbury, Dott. Frederick Coggan e negli anni 1984-1989 tra Giovanni Paolo II e l'Arcivescovo di Canterbury, Dott. Robert Runcie (cf. *AAS* 68 [1976] 599-601; *EV* S1/596-600; *Regno/Att.* 23 [1978] 355-356; 33 [1988] 433-434; *L'Osservatore Romano*, 21 ag. 1976; *EV* S1/915-917; 1081-1091; 11/2648-2656), nonché la Risposta cattolica al "Rapporto finale" della prima commissione mista internazionale tra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana (cf. *EV* 13/598). In particolar modo, Paolo VI nella sua lettera del 30 nov. 1975 all'Arcivescovo di Canterbury, Dott. Frederick Coggan, così si esprimeva: «We must regretfully recognize that a new course taken by the Anglican Communion in admitting women to ordained priesthood cannot fail to introduce into this dialogue an element of grave difficulty which those involved will have to take seriously into account» (*AAS* 68 [1976] 599; *EV* S1/597).

⁸² È da tener presente che gli anglicani non sono tenuti alla forma canonica (can. 1117). Inoltre, dopo il loro ingresso nella Chiesa Cattolica, per le cause di nullità sono competenti i tribunali cattolici, tenendo presente quanto stabilito nella Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, XII.

zione adeguata per entrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica.

Per i laici e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica dovrà essere predisposto un programma di formazione catechetica, per un tempo e con contenuti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, in quanto per essere ammessi nell'Ordinariato dovranno aderire al contenuto dottrinale del *Catechismo della Chiesa Cattolica* (Cost. Ap. I §5) e quindi fare la professione di fede⁸³.

Per i chierici, poi, dovrà essere stabilito un programma specifico di formazione teologica e di preparazione spirituale e pastorale all'ordinazione nella Chiesa Cattolica, secondo quanto stabilirà la Conferenza Episcopale.

Una questione che si potrebbe porre è come e da chi i fedeli riceveranno i sacramenti nel tempo in cui i loro pastori saranno sottoposti a tale programma di formazione precedente l'ordinazione nella Chiesa Cattolica, che potrebbe richiedere un periodo di loro assenza dalle comunità. A mio parere, in questo caso, oltre il battesimo, se, effettivamente tali fedeli professano la fede cattolica nei sacramenti che chiedono, in particolare l'Eucaristia, la penitenza e l'unzione degli infermi, questi potrebbero essere loro impartiti da sacerdoti cattolici (cf. can. 844 §4).

Inoltre, è da supporre una legittima aspettativa da parte dei fedeli di una parrocchia di continuare ad avere i pastori che prima avevano e che quindi vengano nominati parroci o vicari parrocchiali (NC 14 §1) coloro che già prima erano i pastori di quella comunità.

⁸³ Cf. D. KLEIN, «Membership is not automatic», *The Tablet*, 31 ott. 2009, 11.

Nella Comunione Anglicana è molto significativa la collaborazione dei laici nella vita della parrocchia, impegnati in diversi servizi e ministeri, anche remunerati. Si dovrà discernere circa i ministeri che i laici possono continuare a svolgere e come provvedere ad una loro remunerazione.

Una questione che si pone è quella degli edifici di culto. Infatti, anche se un'intera parrocchia entra nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, non ha diritto a continuare ad usare la chiesa parrocchiale e gli edifici parrocchiali di prima. Una speranza è che le autorità anglicane e quelle cattoliche trovino insieme, nello spirito del Vangelo, una soluzione.

Si pone la questione economica riguardo alla remunerazione dei chierici. Le Norme Complementari prevedono che, in armonia con quanto stabilisce il Codice di Diritto Canonico (cann. 281 §§1 e 2; 384) l'Ordinario deve assicurare loro un'adeguata remunerazione e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, invalidità o vecchiaia (*NC* art. 7 §1). Dato che l'Ordinariato, specialmente all'inizio avrà pochi mezzi a disposizione, l'Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi per il sostentamento del suo clero (*NC* art. 7 §2). Si prevede anche che, in caso di necessità, col permesso dell'Ordinario, i presbiteri potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l'esercizio del ministero sacerdotale (*NC* art. 7 §3; cf. can. 286). Tale previsione è particolarmente opportuna per i presbiteri coniugati; i diaconi permanenti, per il can. 288 possono esercitare tale professione. Comunque, nella previsione della remunerazione si deve tener presente se il sacerdote è coniugato oppure no, e, qualora lo sia, quanti sono i figli a carico e se la moglie ha un lavoro oppure no, in quanto

dev'essere assicurato un dignitoso tenore di vita a tutta la famiglia. A questo scopo si deve incoraggiare la generosità dei fedeli laici per contribuire al sostentamento dei loro pastori e delle loro famiglie. Anche in tutta questa materia sarebbe auspicabile la via di un accordo tra la Conferenza Episcopale e le autorità anglicane.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.